



# TRIBUNALE DI MODENA

---

Modena, 16 agosto 2023  
Prot. n. 2671.U  
Anno 2023 Tit. Cl. Fasc.  
Allegati:

Spett.le HERA COMM S.P.A.  
Via Molino Rosso, 8  
40026 Imola (BO)  
[clienti.consip@gruppohera.it](mailto:clienti.consip@gruppohera.it)

**Oggetto:** Fornitura "GAS NATURALE 15 BIS" 2023-24  
CIG derivato: 9944768A29

In riferimento all'atto di determina prot. DOG.0213018.ID del Ministero della Giustizia del 19.09.2022, Direzione Generale Risorse materiali e delle Tecnologie, e alla nota della Corte d'Appello di Bologna del 23.09.22 prot. 7507 con la quale lo scrivente ufficio è stato sub-delegato alla stipula del contratto per il servizio della fornitura in oggetto e a seguito dell'espletata procedura sul Mercato elettronico tramite adesione alla Convenzione CONSIP con ordine n. 7377261 è stata affidata a codesta impresa il servizio suddetto.

Nell'ambito del suddetto contratto, codesta Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. In particolare, tutti i movimenti finanziari afferenti la presente fornitura saranno eseguiti su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che riporteranno il CIG soprariportato.

Codesta Ditta assume, altresì, l'obbligo:

- di inserire in eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
- di inviare a questo Tribunale copia dei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti di cui al comma che precede onde consentire all'Amministrazione la verifica prevista nel citato articolo.

Il contratto si risolverà di diritto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari afferenti la presente fornitura saranno eseguiti senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si prega di restituire, entro 7 gg. dalla data di ricevimento, copia della presente ordinazione, debitamente firmata dal legale rappresentante per accettazione e di comunicare contestualmente:

1. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 L. 136 del 13 agosto 2010;
2. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente.
3. La fattura, che verrà emessa successivamente alla avvenuta esecuzione del servizio, dovrà riportare il numero CIG, il luogo di esecuzione del servizio e gli estremi del conto corrente dedicato.
4. Il termine di pagamento è fissato in sessanta giorni dalla data fattura. Richiamata la L. n. 244/07 con la quale dal 6 giugno 2014 è diventato operativo l'obbligo della fatturazione elettronica, nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori di beni e servizi si comunica che il codice univoco IPA del Tribunale di Modena è: BO08KE. Inoltre, si rende noto che con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio 2015, è stato introdotto l'obbligo di esposizione in fattura dell'assoggettamento dell'operazione fatturata al meccanismo dello "split payment" (scissione dei pagamenti). Pertanto, le fatture elettroniche emesse dai fornitori dovranno obbligatoriamente riportare nel campo "Esigibilità IVA" (contenuto nel blocco informativo "Dati Riepilogo per aliquota IVA e natura") il carattere "S".

Il Presidente del Tribunale  
dott. Pasquale Liccardo

PER ACCETTAZIONE (LUOGO, DATA, TIMBRO E FIRMA)